



Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE NR. 40 DEL 26/05/2022

OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ULTERIORE ALIQUOTA AGEVOLATA ANNO DI IMPOSTA 2022 .

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Roncarati Fausto.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria.

Il Presidente Del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Gargano Giovanni	Presente
2	Salvioli Alessandro	Presente
3	Petrucci Luca	Presente
4	Po Giampiero	Presente
5	Roncarati Fausto	Presente
6	Cocchi Bonora Maurizia	Presente
7	Bianconi Susanna	Presente
8	Marchese Alessandra	Presente
9	Marrone Giovanni	Assente
10	Saltini Andrea	Presente
11	Ballotta Matteo	Assente
12	Cuoghi Paola	Presente
13	Sita Ilaria	Presente
14	Caselli Giuseppe	Presente
15	Fabbri Pier Francesco	Presente
16	Montanari Diego	Assente
17	Amicucci Modesto	Presente
18	Girotti Zirotti Cristina	Presente
19	Fantuzzi Enrico	Presente
20	Piccioli Angela	Assente
21	Sardone Michele	Assente
22	Santunione Silvia	Presente
23	Temellini Andrea	Presente
24	Piacquadio Ugo	Presente
25	Bottinelli Laura	Presente

PRESENTI N.: 20

ASSENTI N.:5

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RONCARATI FAUSTO

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA MARIA



OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ULTERIORE ALIQUOTA AGEVOLATA ANNO DI IMPOSTA 2022 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato prorogato dall'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, al 31 maggio 2022;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Verificato che anche per l'anno 2022 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è l'obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

Considerato il permanere del vuoto normativo in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10/03/2022 avente ad oggetto "I.M.U. (Imposta Municipale Propria): approvazione aliquote e detrazioni di imposta anno 2022";

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale intende agevolare l'ospitalità a rifugiati che, a seguito di conflitti e crisi umanitarie che si stanno succedendo, sopraggiungono nel territorio comunale;
- i profughi, oltre che dalle strutture del circuito statale e comunale, potranno essere ospitati anche da privati cittadini che hanno dato e daranno la propria disponibilità, mettendo a disposizione in comodato di uso gratuito abitazioni di loro proprietà, attualmente non utilizzate;

Dato atto che:

- la Direttiva 2001/55/Ce disciplina l'istituto della "protezione temporanea" nel caso di arrivo massiccio nell'Unione europea (UE) di stranieri che non possono rientrare nel loro paese, in particolare a causa di una



guerra, violenze o violazioni dei diritti umani;

- la suddetta direttiva CE prevede la durata della protezione temporanea pari a un anno eventualmente prorogabile per un periodo massimo di due anni;

- alle persone ammesse alla protezione temporanea saranno accordati:

- a) il diritto di esercitare un'attività di lavoro subordinato o autonomo, di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro;
- b) il diritto di ottenere un'abitazione adeguata;
- c) il diritto di ricevere l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, contributi al sostentamento, qualora non dispongano delle risorse necessarie, e di cure mediche;
- d) il diritto dei minori di età inferiore a 18 anni di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro;

- I componenti di una stessa famiglia che sono stati separati e che sono stati ammessi alla protezione temporanea in Stati membri differenti o di cui alcuni componenti non sono ancora sul territorio dell'UE devono beneficiare del ricongiungimento familiare in un unico Stato membro;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1 comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, che l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Ritenuto pertanto di adottare per l'anno di imposta 2022, ad integrazione delle aliquote di cui alla propria deliberazione n. 21 del 10/03/2022 e al fine di agevolare i proprietari che concederanno i propri immobili in comodato di uso gratuito a rifugiati in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea (Direttiva europea 2001/55/Ce), la seguente aliquota particolare:

- a) aliquota pari allo 0,00 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in comodato di uso gratuito redatto in forma scritta, a favore di rifugiati in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea (Direttiva europea 2001/55/Ce);

Considerato altresì che tale iniziativa può essere adottata nell'ambito della propria potestà regolamentare, prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m.i;

Dato atto infine che, per quanto non espressamente richiamato nella presente deliberazione, si applicano le disposizioni normative vigenti;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare per gli affari istituzionali e l'organizzazione nella seduta del 17 maggio 2022;



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce verbale della presente seduta, il Presidente dichiara aperta la votazione

Indi

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: **20**
risultano assenti i Consiglieri:
MARRONE GIOVANNI
BALLOTTA MATTEO
MONTANARI DIEGO
PICCIOLI ANGELA
SARDONE MICHELE

Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto: 0

Consiglieri votanti: 20

Astenuti: 0

Favorevoli: 20

Contrari: 0

DELIBERA

- 1) **di approvare** per l'anno di imposta 2022, ad integrazione delle aliquote di cui alla propria deliberazione n. 21 del 10/03/2022 e al fine di agevolare i proprietari che concederanno i propri immobili in comodato di uso gratuito a rifugiati in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea (Direttiva europea 2001/55/Ce), la seguente aliquota particolare:
 - a) aliquota pari allo 0,00 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in comodato di uso gratuito redatto in forma scritta, a favore di rifugiati in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea (Direttiva europea 2001/55/Ce);
- 2) **di stabilire** che il beneficio di cui al punto 1) è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita comunicazione, redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Servizio Entrate e Tributi, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il comodato degli immobili ha avuto inizio;
- 3) **di dare atto** altresì che, per quanto non espressamente richiamato nella presente deliberazione, si applicano le disposizioni normative vigenti;
- 4) **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
- 5) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento



delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dopodiché
vista l'urgenza, considerato che tale aliquota IMU agevolata trova applicazione per l'anno di imposta 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: **20**
risultano assenti i Consiglieri:
MARRONE GIOVANNI
BALLOTTA MATTEO
MONTANARI DIEGO
PICCIOLI ANGELA
SARDONE MICHELE

Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto: **0**

Consiglieri votanti: **20**

Astenuti: **0**

Favorevoli: **20**

Contrari: **0**

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE
Istruttore

Servizio Entrate E Tributi
D.ssa Simona Lodesani

Castaldi Silvia

